



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO
STATUTO SOCIALE della**

“Premiata Società Filarmonica Angiolo Del Bravo Aps”

San Miniato frazione La Scala (Pisa) piazza Cesare Capoquadri n° 3/B

L'anno 2024, il giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 11.00 presso la sede sociale posta in San Miniato frazione La Scala (Pisa) piazza Cesare Capoquadri n° 3/B, si è riunita in seconda convocazione (non avendo raggiunto il numero legale in data 27/12/2024 in prima convocazione) l'Assemblea Straordinaria della “Premiata Società Filarmonica Angiolo Del Bravo Aps”.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor Calugi Marco, Presidente della Associazione che, constatata la validità della convocazione mediante avviso affisso nella Sede Sociale, così come previsto dal vecchio Statuto (oltre ad avviso inviato tramite canali telematici a quanti con essi raggiungibili) ed accertata la presenza di un numero di soci superiori ai tre quarti degli aventi diritto, dichiara l'Assemblea validamente costituita.

Dopodiché, con il consenso degli intervenuti, chiama il Signor Fanteria Pietro a svolgere mansioni di segretario passando poi alla lettura del seguente ordine del giorno:

1. Proposta di modifica dell'attuale statuto sociale del 27/02/2021.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica agli associati che:

- L'Associazione ha ricevuto una notifica a mezzo PEC dell'ufficio RUNTS Toscana “avvisi.runts@cert.infocamere.it del 02/11/2023” dove si comunicava che l'Ufficio rimaneva in attesa di ricevere lo Statuto, registrato all'Agenzia delle Entrate, adeguato al D.Lgs 117/2017, in quanto lo Statuto vigente, che avevamo loro trasmesso, non era conforme al Codice del Terzo Settore.
- In seguito a vari contatti con l'Ufficio provinciale addetto, ci è stato chiarito che gli articoli non conformi erano il 7 ed il 9 laddove era previsto il diritto al voto ai soli soci maggiorenni.
- In data 14/08/2024 detto ufficio ci ha gentilmente inoltrato il Modello standard per le Aps proposto da ANBIMA, ovviamente conforme al Codice del Terzo Settore,
- Poiché il nostro statuto prevedeva delle particolarità che differivano dal modello standard ma che da anni contraddistinguono il modus operandi della nostra Associazione (numero minimo di Assemblee Ordinarie annue, Modalità di elezione del Consiglio Direttivo ed assegnazione cariche, nonché il numero dei componenti dello stesso), in data 24/08/2024 abbiamo richiesto se queste nostre particolarità erano comunque conformi al suddetto Codice. In data 26/08/2024 l'Ufficio ci ha confermato la correttezza di quanto indicato.
- In seguito a quanto sopra esposto il Consiglio Direttivo ha quindi provveduto a riscrivere lo Statuto, adeguandolo come richiesto al Codice del Terzo Settore, mantenendo le nostre peculiarità e nel contempo razionalizzando e precisando alcune cose anche alla luce dell'esperienza di questi anni trascorsi dalla predisposizione dello statuto precedente e dal fatto che nel frattempo ci siamo iscritti al RUNTS che è ormai operante.

Successivamente dà lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo e sottoposta all'approvazione dell'Assemblea. Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per chiedere alcuni chiarimenti. Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare il **nuovo Statuto Sociale che viene allegato (come Allegato “A”)** al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono infine incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 12.30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO (Fanteria Pietro):

IL PRESIDENTE (Calugi Marco):

Il Vicepresidente (Grassi Piero):

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"Premiata Società Filarmonica Angiolo Del Bravo Aps"

Art. 1 (Costituzione, Denominazione e Sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **"PREMIATA SOCIETA' FILARMONICA ANGIOLO DEL BRAVO APS"**, correntemente chiamata anche **Show Band Angiolo Del Bravo** per le caratteristiche oramai assunte da anni dal Gruppo, **di seguito più brevemente citata come "Associazione"**, che assume la forma giuridica di **associazione non riconosciuta**, apartitica e aconfessionale. La qualifica di "Associazione di Promozione Sociale" e l'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto della sua iscrizione nella sezione APS del RUNTS. In tal caso la denominazione potrà essere integrata anche con l'acronimo ETS o Ente del Terzo Settore.

L'associazione ha sede legale nel comune di San Miniato (PI), frazione La Scala in Piazza Cesare Capocquadri n° 3/B. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria qualora fatta nell'ambito dello stesso Comune, ma comporta l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce in conformità con la Legge 106/2016, nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 3 (Finalità)

L'Associazione svolge, in conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/17 e successive modificazioni, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di associati o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali:

- favorire lo sviluppo, promozione, diffusione ed il miglioramento della cultura musicale, sociale, turistica dei soci e dei loro familiari, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera mediante la creazione di una Banda Musicale proponendosi come struttura sociale e democratica per l'utilizzo del tempo libero;
- creare nuove prospettive musicali, morali, ed artistiche per i soci, i loro familiari e per la comunità;
- promuovere e favorire l'educazione e la cultura musicale dei soci, dei loro familiari e dei non soci, specialmente dei minori e degli svantaggiati di carattere fisico-psichico e sociale, mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole, gruppi musicali, seminari di musica e simili;
- promuovere lo sviluppo, la diffusione e la propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;

- stimolare la comunità condividendo i risultati delle proprie esperienze, arricchire il lavoro collettivo (didattico, esecutivo e di sostegno), anche tramite l'intervento di esperti del settore e di personalità eccellenti;
- promuovere l'attività concertistica, sia come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo, sia come servizio al pubblico, anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;
- promuovere la collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento della musica e la diffusione della pratica fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
- promuovere la diffusione della cultura musicale bandistica nell'ambito di festività civili e religiose;
- promuovere l'organizzazione e realizzare, anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, concerti, attività concertistiche, attività culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;
- curare la formazione, l'organizzazione e/o la realizzazione di gruppi musicali, corali, majorette e similari per la diffusione della musica e delle attività culturali, sociali e artistiche per migliorare la sensibilità musicale e l'amore per l'arte in genere, sia di soci che di non soci;
- realizzare qualsiasi progetto che abbia attinenza all'arte musicale, alla cultura, alla promozione delle attività sociali, specialmente per i giovani rivolte anche alla valorizzazione delle risorse turistiche e delle attività artistiche del territorio;
- stipulare convenzioni e collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, sia in Italia che all'estero, che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o incoraggiare le iniziative dell'Associazione e aderire ad organismi similari nazionali ed internazionali;
- rappresentare, attraverso i propri organismi, gli associati presso Enti nazionali, locali e presso organismi o istituti internazionali;
- promuovere ed effettuare studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di divulgazioni e produzioni musicali, con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesima finalità; promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della cultura della storia, della didattica e tecnica musicale, nonché la produzione, la stampa e la diffusione, attraverso qualunque mezzo di produzione tecnica ritenuto idoneo, di partiture, trascrizioni, composizioni, ecc.;
- curare l'edizione e la distribuzione di libri, riviste, bollettini, notiziari a carattere associativo, didattico, di cultura musicale e incremento turistico e artistico in genere anche attraverso gli strumenti di web communication e altri media messi a disposizione dall'innovazione tecnologica;
- tutelare gli interessi morali, artistici, culturali e sociali di tutti i soci e loro familiari.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

Art. 4 (Attività esercitate)

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Potrà anche costituire sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

1) Attività di interesse generale:

- a) Presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche folcloristiche ecc. promosse dalla stessa o da Enti, comitati, associazioni, privati, ecc. che ne richiedano la presenza;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, proponendosi come luogo di incontro ed aggregazione;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) Attività didattica, anche in collaborazione con gli istituti scolastici, aperta a tutti al fine di ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica degli allievi ma anche degli insegnanti ed operatori sociali affinché sappiano trasmettere l'amore per queste materie considerandole come un bene per la persona ed un valore sociale.
- f) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- g) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza, della tutela dei diritti umani, civili, sociali politici e religiosi, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. Promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, **attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali** rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. In particolare, esercita e organizza le seguenti

2) Attività diverse:

- somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art.85 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
- altre attività connesse e funzionali al raggiungimento degli scopi associativi consentite agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti;
- Concessione utilizzo sede a terzi per attività ricreative, culturali e di interesse sociali.

Art. 5 (Gestione attività e volontariato)

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati dal Consiglio Direttivo. Può inoltre avvalersi delle prestazioni di eventuali volontari non soci, fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli art. 17, 18 e 19 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (delle quali fanno parte anche i rimborsi chilometrici) per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs.

117/2017 e successive modificazioni. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale ed è tenuta ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni.

Con riferimento all'art. 36 del D.lgs. 117/2017, in caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, collaboratori occasionali, ecc., anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo.

Art. 6 (Soci)

L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale. La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. La quota sociale è a qualsiasi titolo intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile. Per i Soci minorenni la richiesta dovrà essere presentata da chi ne esercita la patria potestà. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione. L'interessato può, entro sessanta giorni dell'avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso (le dimissioni volontarie vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo);
- morte;
- esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci per gravi motivi o per indegnità;
- mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso;

Gli eventuali esclusi hanno diritto di ricorrere all'Assemblea dei Soci, entro sessanta giorni dalla notifica della delibera.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell'eventuale fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

I soci si dividono in **ORDINARI** (persone o enti che si impegnano a pagare per tutta la permanenza nel vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo) e **ONORARI** (persone, enti o

istituzioni che con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico abbiano contribuito in maniera determinante alla vita dell'Associazione e che per questo il Consiglio Direttivo li ha ritenuti meritevoli di detta qualifica).

Art. 7 (Diritti e doveri dei soci)

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri. **Hanno il diritto di:**

- a) concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) essere informati sulle attività dell'Associazione, controllarne l'andamento ed esaminare i libri sociali con le modalità in seguito stabilite;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno e partecipare alle assemblee;

Tutti gli associati, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative (i minorenni possono esercitare i propri diritti attraverso chi esercita la loro responsabilità genitoriale, con la sola esclusione dell'elettorato passivo), **hanno inoltre diritto:**

- e) all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi;
- f) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- g) ad approvare i bilanci e concorrere all'assunzione delle altre delibere assembleari.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

È vigente il principio di intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Ed hanno il dovere di:

- a) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
- b) rispettare il presente statuto ed eventualmente le norme contenute nel regolamento associativo, parte integrante dello statuto;
- c) rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
- d) rispettare le delibere degli organi sociali;
- e) mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;
- f) non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- g) versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 (Organi Sociali)

Sono Organi dell'Associazione:

- **l'Assemblea dei Soci;**
- **il Presidente;**
- **il Consiglio Direttivo.**

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 14 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo ed eventualmente l'Organo di Revisione.

Art. 9 (Assemblea dei Soci)

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico ed è convocata dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni devono avvenire mediante avviso affisso nella sede, che verrà anche pubblicizzato con libertà di mezzi (per esempio lettera, mail, messaggi sui gruppi e/o sui social media, ecc.), e devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento. Dette convocazioni devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno o quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea Ordinaria:

- Elegge i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo;
- approva e determina le linee programmatiche dell'attività dell'associazione fra le quali il bilancio preventivo di spesa per l'anno successivo;
- approva entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell'esercizio precedente;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- elegge e revoca i componenti gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva e modifica, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali, operativi ed organizzativi;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati ed in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista, alla data della sua convocazione. **È l'organo sovrano. Ciascun associato** iscritto nel libro dei soci da almeno 90 giorni **ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta**, anche in calce alla all'avviso di convocazione. **Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati, oltre a sé stesso.** Chi partecipa all'Assemblea come esercente la responsabilità genitoriale di un socio minorenne non può assumere altre deleghe, se non quelle dei suoi figli/rappresentati, né a sua volta farsi rappresentare da altri.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea e delle delibere assunte deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, riportato nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e **in seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del Codice Civile non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega** e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione **necessita della presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.**

Per deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, coloro che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Art. 10 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione che governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri stabilito dall'Assemblea dei Soci nella misura di un **minimo di 5 (Cinque) ed un massimo di 19 (Diciannove)** eletti tra le persone fisiche associate **ed al suo interno nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Cassiere ed almeno un Provveditore.**

In caso di dimissioni di un Consigliere subentrerà il primo dei non eletti qualora presente e comunque il Consiglio resterà in carica finché il numero dei Consiglieri sarà superiore o uguale al minimo previsto. Tutti gli incarichi, come precedentemente detto, sono tassativamente a titolo completamente gratuito.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità indicate dal Regolamento Associativo e dura in carica 3 (tre) anni.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci dell'Associazione e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il numero dei componenti sia rimasto inferiore al numero minimo previsto. In caso di decadenza del Consiglio lo stesso dovrà essere rieletto entro 60 giorni ed in questo periodo l'Assemblea nominerà una commissione con la sola funzione di sostenere l'attività ordinaria della Filarmonica e curare le nuove elezioni.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- amministra l'Associazione, predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula e/o approva tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative (a titolo di esempio non esaustivo:

concludere contratti di acquisto/vendita di beni e servizi, instaurare rapporti con Istituti di Credito, Poste, ivi compresi richieste di servizi e finanziamenti, ecc.),

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
 - disciplina l'ammissione degli associati e accoglie o rigetta le domande degli aspiranti tali,
 - assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
 - coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
 - elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
 - mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio stabilendo anche eventuali Convenzioni, da conservare poi presso la sede, stipulate poi dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante;
 - nomina il Direttore Artistico della Banda Musicale e gli eventuali altri maestri, insegnanti e collaboratori (ad esempio Capo Banda, Capo Majorette, ecc.) o ne stabilisce criteri e modalità di nomina;
 - documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 4 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- delibera le quote associative annue nonché l'ammissione dei soci (con possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione) e la loro eventuale esclusione;
- assume deliberazioni in merito al comportamento dei soci e dei componenti del gruppo durante l'attività sociale, adottando anche eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari;
 - programma e/o approva i programmi di tutte le attività, nel rispetto delle direttive dell'Assemblea,
 - predispone quanto necessario per il regolare svolgimento della vita dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, è convocato e presieduto, entro 15 giorni dalla sua elezione, dal Presidente uscente oppure dal Presidente dell'Assemblea Elettiva.

Il Consiglio Direttivo, nelle successive riunioni, è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o quando lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Tutte le cariche elettive sono completamente gratuite.

Art. 11 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Organo Amministrativo al suo interno a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Organo di Amministrazione. Il vecchio Consiglio Direttivo resta comunque in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'avvenuta elezione del nuovo.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, richiedere servizi a detti Istituti e procedere ad incassi e pagamenti. Può anche delegare parte dei propri poteri ad altri Consiglieri o Soci, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Propone al Consiglio Direttivo l'attribuzione di incarichi funzionali all'Associazione anche a Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo. Potrà inoltre invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio, se lo riterrà opportuno, anche un socio, un rappresentante o una commissione di musicanti e/o majorette, per eventuali consigli tecnici.

Predisporre per l'Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri.

Le dimissioni o la decadenza del Presidente sono causa di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 12 (Altri Componenti del Consiglio Direttivo)

- **Il Vicepresidente** dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati agli artt. 10 e 11 del presente statuto. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. In caso di dimissioni o decadenza, il Vice Presidente viene sostituito con apposita elezione da parte del Consiglio Direttivo e durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio stesso.
- **Il Segretario** cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i relativi verbali, attende alla corrispondenza, collabora con il Cassiere nel seguire le disponibilità finanziarie dell'Associazione e si incarica della tenuta e conservazione dei libri contabili e sociali. Provvede alla conservazione delle proprietà seguendo i vari mandati del Consiglio.
- **Il Cassiere** si occupa, in sintonia con il Segretario, di gestire ed amministrare le disponibilità finanziarie dell'Associazione collaborando nella redazione dei bilanci.
- **I Provveditori** eseguono e provvedono alle varie necessità dell'Associazione in relazione agli incarichi a loro assegnati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può in qualunque momento revocare, modificare e riassegnare ad altri componenti dello stesso gli incarichi suddetti.

Art. 13 (Altre figure dell'Associazione)

Il Direttore Artistico/Maestro è nominato dal Consiglio Direttivo e sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico e musicale. Dirige la Banda Musicale e svolge le attività a lui conferite dal Consiglio Direttivo e resta in carica fino alla revoca della nomina da parte del Consiglio o fino alle sue dimissioni.

Il Capobanda e la Capo Majorette: Vengono nominati o direttamente dal Consiglio Direttivo o secondo le modalità che lo stesso Consiglio di volta in volta stabilisce. Hanno il compito di organizzare e supportare i rispettivi gruppi soprattutto in occasioni di prove e servizi. Resteranno anch'essi in carica fino al termine del mandato del Consiglio stesso e potranno avvalersi della collaborazione di un Vice, nominato con le stesse modalità. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche se non facenti parte di questo organo, senza però avere diritto di voto.

Art. 14 (Organo di Controllo e di Revisione)

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni,

l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico ovvero, qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 (Esercizio Sociale e Bilancio di Esercizio)

L'Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'Esercizio Sociale dall'Assemblea e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 15/bis (Bilancio Sociale)

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve essere redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art. 16 (Risorse Economiche e Patrimonio)

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017. L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi pubblici e privati ivi compresi quelli di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e corrispettivi in occasione di servizi musicali prestati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- g) attività di raccolta fondi ed entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) sponsorizzazioni;
- i) rendite patrimoniali;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I beni dell'associazione sono: beni immobili, beni mobili registrati e non registrati. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 21 del presente statuto.

Art. 17 (Libri Sociali)

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola

con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Associazione, anche qualora le norme non specifichino l'obbligatorietà della tenuta di Libri Sociali, al fine di tracciare e documentare con il principio di massima trasparenza l'operato e l'attività effettuata, si doterà (nella forma ritenuta più opportuna) del Libro Entrate/Uscite, del Libro Soci e del Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee dei Soci.

Art. 18 (Responsabilità)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 19 (Varie)

L'associazione per la sua attività artistica e musicale si avvarrà di gruppi (musicanti, majorette, mascotte e quanto altro) composti prevalentemente da soci. Questi gruppi verranno preparati curati ed incrementati mediante dei corsi di scuola della quale il Consiglio è tenuto a sostenere e controllare il buon andamento provvedendo a quanto necessario per raggiungere lo scopo prefissato.

L'associazione è tenuta a corredare il gruppo musicale e quello di ballo delle relative divise, mentre ciascun componente è tenuto alla buona pulizia e manutenzione delle stesse ed alla loro restituzione in buone condizioni, qualora dovesse per qualsiasi ragione non far più parte del gruppo.

In caso di decesso di un componente della Filarmonica o ex componente che abbia dovuto cessare la sua attività per motivi di età e/o malattia, la Filarmonica si impegnerà, su richiesta dei familiari del defunto, a prestare il servizio funebre gratuitamente, compatibilmente alla possibilità di formare il gruppo di musicisti per quell'occasione.

La Filarmonica dovrà abbonarsi annualmente alla Società degli Autori (S.I.A.E.), come previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa così come stipulare direttamente o tramite un'associazione di categoria assicurazioni di Responsabilità Civile ed anche di infortuni per i propri associati.

Art. 20 (Rimandi al Codice Civile e alla normativa di Settore)

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 21 (Durata e Scioglimento Associazione)

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 9 del presente statuto. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, prediligendo, per quanto possibile, enti operanti nel territorio ove opera l'Associazione.

A tal fine l'Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore con le modalità previste dall'art. 9 del presente

statuto.

Art. 22 (Iscrizione al RUNTS)

L'Associazione è iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS n° 78737 del 07/11/2022) come indicato dagli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e riveste la natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Tramite il proprio legale rappresentante fornisce le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto e iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione, indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, integrando gli acronimi APS e/o ETS.

Oltre all'iscrizione al RUNTS, restano valide le precedenti iscrizioni ai Registri Comunali (Associazioni Comune di San Miniato n. 4437 del 23/02/1996) e Regionali (APS Toscana n. 4494/4479 del 07/11/2003) esistenti finché previsti dalle normative vigenti.

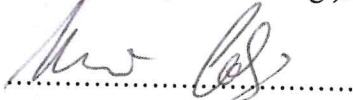
Norma Transitoria

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento dell'iscrizione stessa. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

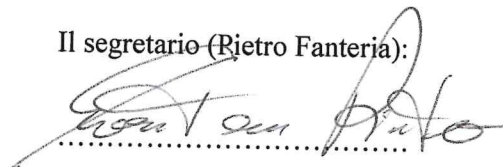
San Miniato, 28/12/2024

Letto, approvato e sottoscritto.

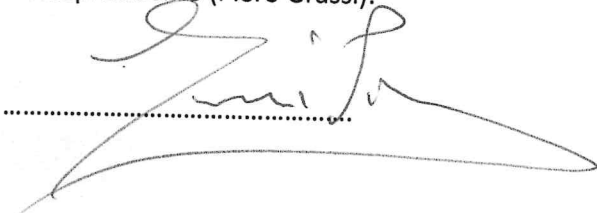
Il Presidente (Marco Calugi):



Il segretario (Rietro Fanteria):



Il Vicepresidente (Piero Grassi):



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI EMPOLI

Atto registrato il 20/1/25 al n° 35

Serie 3-N 3 origin. di Euro euro 200,00


L'ADDETTO
Bernini Eugenia